

SNODO IX

*Approfondimenti documentari***1. Il contratto di un maestro**

Fonte: *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*.

Il contratto, stipulato davanti a un notaio a Portovenere nel golfo di La Spezia nel 1260 tra un maestro di grammatica e un abitante del luogo, mostra come l'iniziativa di costituire scuole di carattere laico non fosse prerogativa dei soli poteri comunali ma anche direttamente dei privati. La scuola era aperta anche a scolari delle località dei dintorni, a pagamento.

«In nome del Signore, amen. Questo fatto e convenzione stabiliscono tra di loro reciprocamente il maestro Deteguarde di Sarzana, da una parte, e Giovanni, figlio di Filippo Nasi da Portovenere, dall'altra nei seguenti termini. Il suddetto Giovanni, figlio di Filippo Nasi, promise e convenne solennemente di dare e pagare al suddetto maestro Deteguarde 20 lire genovesi a patto che egli tenga scuola di grammatica in Portovenere dal primo maggio prossimo venturo per la durata di un anno. Il suddetto Giovanni promise di dargli e pagare le 20 lire genovesi alle seguenti scadenze: una metà nel mese di maggio prossimo venturo e l'altra metà alla fine della quaresima prossima o ad altra scadenza che sia di gradimento del suddetto maestro. E se rimanderà o farà rimandare una scadenza o le scadenze sarà sempre tenuto al pagamento integrale di tutta la somma dovuta. A sua volta il suddetto maestro Deteguarde promise e convenne con il predetto Giovanni di fare scuola continuatamente in Portovenere dal primo maggio prossimo venturo per un anno intero, come detto sopra, e di spiegare agli scolari la grammatica e i testi relativi alla grammatica in buona fede e senza inganno secondo le sue capacità. Si convenne inoltre tra le parti che se qualche scolaro di Vezzano o di Follo o di Vallerano o di qualunque altro paese al di là del golfo della Spezia verrà o entrerà nella scuola del detto maestro, il salario spettante e sia dovuto al maestro medesimo; mentre per gli scolari di Carpena, di Vesina, di Isola o della giurisdizione del signor Nicolò Fieschi, il salario ricavato spetterà al suddetto Giovanni. Inoltre il detto maestro Deteguarde promise al suddetto Giovanni di non accogliere né tenere alla sua scuola nessuno scolaro contro la volontà di Giovanni medesimo, eccettuati quelli delle località sopra elencate, cioè di Vezzano, di Follo, di Vallerano o di qualsiasi altro paese al di là del golfo della Spezia, esclusi quelli di Carpena, di Vesina, di Isola o della giurisdizione del signor Nicolò Fieschi. Tutte queste condizioni le due parti promisero reciprocamente di rispettare, adempiere ed osservare in buona fede e senza inganno sotto pena di dieci lire genovesi, multa che la parte contravenente dovrà pagare alla controparte; essa dovrà essere pagata e potrà essere richiesta ogni qual volta si contravenga al contratto, dopo di che il contratto resterà valido alle sopradescritte condizioni [...]. Rogato in Portovenere, nella casa di proprietà di Viviano di Gallico abitata da Raimondo speciale, 1260, indizione seconda, 16 aprile, ora nona».

2. La protezione comunale dello studio

Fonte: *Statuti di Bologna dell'anno 1288*.

Bologna fu sede di una delle prime grandi università, che attirava studenti e docenti da tutta la cristianità rendendo ricca la città. Questa dovette perciò impegnarsi a tutelare la presenza stabile di moltissimi forestieri. Gli statuti del 1288 recepirono una norma di carattere generale che impegnava i rettori cittadini a proteggere tutti i membri dello studio, in modo da evitarne il trasferimento, che sarebbe stato, in primo luogo, un danno economico rilevante.

«VII. Sulla protezione dello studio degli scolari della città di Bologna.

Stabiliamo che il podestà di Bologna, il suo seguito, il capitano e il suo seguito siano tenuti e debbano con tutta la loro autorità fare in modo che lo studio degli scolari, tanto di diritto civile, quanto di diritto canonico, di grammatica, di dialettica, di fisica, di poetica e delle altre discipline insegnate sia e debba essere mantenuto in buono stato per sempre nella città di Bologna; che gli insegnanti di tali scienze e i rettori degli scolari e il complesso degli scolari e ciascuno di loro, con tutti i diritti e i beni connessi, vengano difesi tanto in giudizio quanto al di fuori di esso, ovunque e tutte le volte che si renderà necessario. Tutti e ciascuno degli statuti, delle norme, dei privilegi e delle riforme che sembrerà opportuno elaborare a favore degli insegnanti, dei rettori e degli studenti dell'università dovranno essere osservati e fatti osservare in buona fede per l'incremento dell'università e il buono stato degli scolari. E si dovrà incriminare e punire con le pene previste dallo statuto di Bologna chiunque, cittadino o forestiero, cercherà di far trasferire altrove l'università».

3. Una carta di «franchigia»

Fonte: *Codice diplomatico cremonese*.

Nel 1102 la badessa del monastero di San Sisto di Piacenza concesse agli uomini di Guastalla nel Cremonese una carta di franchigia (o di libertà), cioè un insieme di privilegi e garanzie scritte (e non più tramandate a memoria) che limitavano gli abusi signorili e precisavano i diritti e gli obblighi dei rustici. L'interesse a stendere documenti di questo tipo era reciproco. I contadini ottenevano la garanzia di poter impugnare giudiziariamente i mancati obblighi della badessa (in questo caso il rispetto delle esenzioni fiscali), mentre quest'ultima aveva certezza di riscuotere alcune entrate (in moneta e in opere agricole) e di esercitare alcuni diritti (per esempio, di navigazione).

«In nome della santa e indivisa Trinità. Nell'anno millesimo centesimo secondo dall'Incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, il sesto giorno del mese di luglio, indizione decima. Non è possibile ritenere con la memoria tutte le azioni che vengono compiute, pertanto è giusto che esse vengano annotate per iscritto. Così vogliamo che siano manifesti a tutti i nostri fedeli il patto e la convenzione stipulati da me, Imilda, badessa per volontà di Dio nel monastero dei SS. Sisto e Fabiano in Piacenza, e dal mio avvocato Opizo con gli uomini della *curtis* di Guastalla. Nei loro confronti non dovrà essere compiuto alcun atto di offesa e di violenza, senza ragione e senza un giudizio di legge, da parte mia, dei miei uomini o di chi mi succederà, sia nell'ambito del castello – dove avremo diritto solo al reddito annuo di un *ranucinus* [moneta locale] per ogni tavola [superficie di 30 mq] – sia nel borgo – dove avremo diritto solo al reddito annuo di un denaro della moneta in corso, per ogni tavola – sia sulla riva [del Po]. Qui continueremo a riscuotere il ripatico [imposta sullo scalo fluviale], nella misura

conveniente e legittima, dai forestieri, mentre dichiariamo esenti le persone originarie del luogo e quei commercianti che ivi risiedono; quanto all'altra imposta, il teloneo [imposta sul transito delle merci] chiamato anche *maltollèto*, che non si conviene alle regole di vita degli ecclesiastici e soprattutto all'ordine monacale, la doniamo insieme con i porti agli uomini di Guastalla, perché ne abbiano il possesso in comune. Concedo inoltre a tutti gli uomini di curia di Guastalla, che intendano mantenere un cavallo da combattimento per difendere la libertà della chiesa e la propria, il possesso di tutti i beni che hanno in feudo, con tutte le prerogative ad essi inerenti. Quanto ai coltivatori, essi saranno tenuti nei confronti della badessa suddetta e di chi le succederà a compiere lavori sulle braide [campi] e nelle vigne, a dare un porco e un montone, la terza o la quarta parte dei prodotti, il legname. A titolo di albergheria daranno un sestario [unità di misura equivalente a un sesto] di pane e di vino per ogni iugero [superficie di 2.308 mq] di terra, nonché lo strame [foraggio] e il letto e l'amiscere [gratifica ulteriore in generi alimentari]. Non vi siano altre imposizioni; e se una delle parti subirà offesa dall'altra, sia risarcita entro trenta giorni in base al giudizio di tre degli uomini maggiori. Quanto al naviglio, addetto al dominico dell'abbazia di San Sisto, potrà fare il viaggio di andata e ritorno tra la riva e Piacenza liberamente. La badessa di cui sopra o chi le succederà non potrà assolutamente cedere ad alcuna persona il castello e la *curtis* senza il consenso di dodici uomini di condizione libera, che dovranno essere eletti dal popolo per la circostanza. Perché tutto ciò venga osservato con più rigore, e vi si possa fare maggiore affidamento, io – la suddetta badessa – obbligo me stessa e il mio avvocato Opizo e ogni badessa che mi succederà a pagare, in caso di inadempienza, venti libbre del migliore oro».

4. La rivolta di Laon contro il vescovo

Fonte: Guiberto di Nogent, *Sulla vita propria*.

Nel 1116 la città di Laon nella Francia del nord si ribellò al proprio vescovo Gaudi: l'episodio illustra uno dei modi attraverso i quali le comunità cittadine cominciarono a sviluppare forme di autonomia politica. Il cronista che racconta la rivolta era abate del monastero benedettino di Notre-Dame di Nogent e apparteneva alla piccola nobiltà: da qui il suo manifesto disprezzo per i borghesi e il comune.

«Il clero con gli arcidiaconi e i nobili che cercavano l'occasione per estorcere denaro al popolo, gli offrono, tramite alcuni intermediari, la facoltà di creare il comune mediante l'esborso di una somma adeguata. Il comune, nome nuovo e pessimo, consiste in questo, che tutti quelli che sono soggetti al pagamento di un censo personale ai signori lo paghino una sola volta l'anno e che l'ammenda per i delitti contro la legge venga fissata legalmente; gli altri obblighi ai quali secondo la consuetudine sono costretti i servi siano completamente aboliti. Il popolo colse questa occasione per riscattarsi e versò delle monete d'argento per saziare la cupidigia di tanti uomini avidi. Placatisi dopo questa pioggia di denaro, questi si impegnarono con giuramento a rispettare l'accordo. Il giuramento collettivo di mutuo aiuto era stato appena prestato dal clero, dal popolo e dai nobili quando il vescovo tornò dall'Inghilterra con molto denaro. Irritato contro gli autori di questa novità, per qualche tempo rimase fuori della città [...]. La violazione delle clausole del comune fu causa di tale furore e stupore nel cuore dei borghesi che furono abbandonati gli uffici, chiuse le botteghe di calzolai, i mercanti ritirarono le merci dalle taverne e dagli alberghi convinti che non vi sarebbe rimasto più nulla, i signori avrebbero perso tutto [...]. L'indomani il vescovo, che seguiva il clero nella

processione, ordinò alle sue genti e a tutti i cavalieri di seguirlo con le spade sotto le vesti. Durante la processione, mentre un certo disordine cominciava a crearsi e a propagarsi tra la folla, uno dei borghesi uscì da un nascondiglio e, credendo che fosse cominciata l'esecuzione del complotto per uccidere il vescovo, si mise a gridare ripetutamente: «Comune! Comune!». Nell'impossibilità di respingere gli audaci assalti della plebe, il vescovo indossò le vesti di un servo e si rifugiò nella cantina della chiesa, nascondendosi in un piccolo tino. Un servo fedele ostruì l'apertura dopo che egli fu entrato, e così riteneva di essere ben nascosto. Correndo dappertutto e chiedendo con alte grida dove fosse non già il vescovo ma il boia, la gente afferra un servo, ma quest'uomo fedele non rivela il nascondiglio. Ne afferrano un altro e, grazie a un segno di questo malvagio, scoprono dove si trova il ricercato. Penetrano nella cantina e, cercando dappertutto, finalmente lo trovano. Lo si cercava in ogni tino; un tale di nome Teudegaud si fermò davanti a quello dove il vescovo si nascondeva e sollevato il coperchio gli domandò a più riprese chi fosse e lo colpì. Il vescovo muoveva appena le labbra gelate dalla paura: «un infelice», mormorò. Il vescovo aveva l'abitudine di chiamare per scherno quest'uomo Isengrin, per la sua figura di lupo; è questo infatti il nome che alcuni danno al lupo. L'infame disse dunque al vescovo: «Ah! È il signor Isengrin che è nascosto qui?». Gaudi che, benché peccatore, era consacrato dal Signore, fu strappato brutalmente dal tino e trascinato per i capelli, ferito ripetutamente e portato fuori nella strada».

5. Il reclutamento del podestà a Mantova

Fonte: Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga*.

La nomina del rettore più importante del comune, il podestà, era una delle scelte politiche più delicate che i cittadini si trovavano a compiere una volta all'anno, attingendo a un ristretto novero di professionisti, appartenenti in genere a grandi famiglie di *milites* specializzate nel governo delle città. La lettera che il podestà in carica a Mantova nel 1244 inviò al candidato prescelto per l'anno successivo illustra le procedure seguite per l'elezione, la non trattabilità dell'entità del salario e dei rimborsi spese previsti per i collaboratori (giudici, notai, uomini d'arme), e i tempi richiesti per l'accettazione.

«Supramonte Lupo, marchese di Soragna, podestà, il consiglio e tutto il comune di Mantova salutano il nobile e illustre messer Enrico di messer Bernardo Rivola e gli augurano ogni bene. Trattando nel consiglio generale solennemente, secondo le regole dei nostri statuti, la questione del podestà per l'anno prossimo, sono stati estratti a sorte – così è piaciuto a Dio – sei uomini del nostro consiglio, distinti e degni di lode, i quali, riunendosi per la scelta, si sono trovati immediatamente d'accordo, per ispirazione dello Spirito Santo, sulla vostra persona, in considerazione della vostra nobiltà, della prudenza, della costanza e della padronanza di voi stesso. Tenuto conto poi che voi e tutti i membri della vostra casata avete mantenuto una pura e stabile amicizia verso il comune di Mantova e i suoi alleati e soppesando l'onore della vostra città insieme all'amore (che nutriamo) per essa, senza por tempo in mezzo i sei hanno reso nota la scelta nell'assemblea solenne, secondo il costume. E qui tanta è stata la gioia degli animi e la dimostrazione pubblica di essa sia da parte della militia sia dalla parte del popolo, che non possiamo dirne o scriverne facilmente, dato che tutti credono fermamente e nessuno dubita che voi governerete, con l'aiuto di Dio, secondo giustizia e per la gloria e il trionfo del nostro comune e dei suoi alleati. Vi inviamo per conoscenza attraverso il nostro agente e nunzio, Abelardo, le informazioni tratte dai nostri statuti che riguardano l'entità del

vostro salario e i rimborsi per le spese e le ambasciate vostre, dei vostri giudici, dei militi e di tutta la vostra familia (non trattabili); (vi inviamo anche) la formula di giuramento sui nostri statuti e le modalità secondo le quali, dopo la fine del vostro incarico – conceda Dio che sia fortunato -, voi dovrete renderne ragione; infine tutte le cose che spettano a noi e a voi. Per la vostra dignità e la nostra indissolubile amicizia vi preghiamo dunque di accettare l'incarico, assecondando i nostri desideri, e di giurarlo per l'onore vostro e l'amore nostro e dei nostri alleati. Sappiate che, se entro tre giorni dalla ricezione della presente, non avrete accettato e non avrete giurato secondo i nostri statuti, noi procederemo nella scelta di un'altra persona per il medesimo incarico. Per ciò che riguarda le vostre volontà, rispondeteci in maniera chiara ed esauriente con una lettera munita del vostro sigillo.»

6. Il conferimento di poteri signorili ad Alberto Della Scala a Verona

Fonte: F. Fainelli, *Le condizioni economiche dei primi signori scaligeri*, Verona, 1918.

Fino agli inizi del XIV secolo, i signori cittadini erano eletti a tale ruolo dai consigli municipali. Fu il caso anche di Alberto Della Scala, appartenente a una famiglia cittadina presente nel gruppo dirigente di Verona sin dall'età consolare. Alla morte del fratello Mastino nel 1277, un'apposita riunione dell'assemblea dei cittadini gli conferì il titolo di «capitano e rettore dei gastaldi dei mestieri e di tutto il popolo di Verona», insieme con l'autorità incondizionata (i pieni poteri d'*arbitrium*, vale a dire) di governare, riformando, se necessario, anche gli statuti della città.

«Mercoledì ventisette ottobre [1277], nel capitello del mercato del foro della città di Verona, dove di consueto si tengono le assemblee, alla presenza dei [...] giudici del comune di Verona, dei [...] testimoni, e di altri, nella pubblica e generale assemblea del comune di Verona, riunita come di consueto al suono della campana, essendo presente anche il nobile signor Giovannino dei Bonacolsi di Mantova, podestà di Verona, e fornendo egli la garanzia data dalla sua autorità, alla quale assemblea in verità parteciparono in generale e in blocco i nobili e magnati, gli anziani, i gastaldi dei mestieri di Verona e l'intero popolo della medesima città, tutti i predetti in modo concorde e unanime, senza che alcuno si esprimesse in senso contrario, con viva voce elessero e crearono e fecero il nobile signor Alberto Della Scala, lì presente, capitano loro e di tutta la città di Verona in perpetuo finché vivrà, dando, concedendo e trasferendo a lui e in lui la piena, generale e libera autorità e potestà di reggere, governare, mantenere e regolare in tutto e per tutto la stessa città e il distretto di Verona, e la stessa parte che ora tiene e regge Verona, secondo il suo libero arbitrio e volontà, nel modo in cui a lui sembrerà meglio e più vantaggioso provvedere, e anche il potere di fare e ordinare statuti tanto generali che speciali, e anche le deliberazioni normative, quanto le altre cose del comune di Verona, assumendo l'iniziativa e ogni volta che gli parrà opportuno, il potere di interpretare, correggere, cambiare, aggiungere, limitare e prorogare e concedere deroghe contro queste stesse norme e al di là di esse a suo arbitrio e volontà, e di dare, concedere, alienare e concedere dispense riguardo al patrimonio e ai possessi e ai beni del comune di Verona nel modo che a lui piacerà, e di modificare, mutare, correggere, interpretare o annullare le assoluzioni e le condanne fatte o da farsi da parte del podestà o del comune di Verona, e di decidere in merito a esse come a lui sembrerà opportuno, e di dirigere, gestire, disporre liberamente in modo generale e universale tutti gli altri affari e operazioni riguardanti lo stesso comune e la parte. E tutte le cose che saranno state compiute, fatte o decise da lui stesso o su suo mandato

in merito alle predette cose o a qualcuna di queste si mantengano immutabili come se fossero state compiute, fatte o decise da parte del podestà, dei magnati, degli anziani, dei gastaldi, del consiglio generale e speciale e dell'intero popolo della città di Verona, e così debbano essere osservate integralmente, in favore del comune di Verona, nonostante alcune disposizioni statutarie, poste o deliberazioni normative del comune di Verona che si oppongano in qualcosa all'elezione del predetto capitano, e nonostante l'autorità concessa talvolta a qualche disposizione statutaria o normativa che sarà in vigore in futuro».

7. Il conflitto tra i magnati e i popolani a Firenze

Fonte: D. Compagni, *Cronica*.

A Firenze la lotta per il potere non passò solo attraverso i conflitti di fazione, ma anche attraverso l'esclusione dagli uffici maggiori delle famiglie dichiarate magnatizie. Un cronista popolano, Dino Compagni, che fece parte in quegli anni del governo instaurato dalle arti, descrive la genesi delle misure che furono adottate tra 1293 e 1295 nei confronti dei magnati e il loro crescente malumore. Si noti l'uso politico che fu fatto della giustizia, sia a livello propagandistico sia nelle applicazioni penali, per colpire e discriminare le famiglie dei magnati.

«I, 11 - Ritornati i cittadini in Firenze, si resse il popolo alquanti anni in grande e potente stato; ma i nobili e grandi cittadini insuperbiti faceano molte ingiurie a' popolani, con batterli e con altre villanie. Onde molti buoni cittadini popolani e mercatanti, tra' quali fu un grande e potente cittadino (savio, valente e buono uomo, chiamato Giano della Bella, assai animoso e di buona stirpe, a cui dispiaceano queste ingiurie) se ne fe' capo e guida, e con l'aiuto del popolo (essendo nuovamente eletto de' Signori che entrarono a dì XV di febbraio 1292 [1293]), e co' suoi compagni, afforzarono il popolo. E al loro ufficio de' Priori aggiunsono uno con la medesima balìa che gli altri, il quale chiamarono Gonfaloniere di Giustizia (Baldo Ruffoli per Sesto di Porta Duomo), a cui fusse dato uno gonfalone dell'arme del popolo, che è la croce rossa nel campo bianco, e mille fanti tutti armati con la detta insegna o arme, che avessono a esser prestì a ogni richiesta del detto Gonfaloniere, in piazza o dove bisognasse. E fecesi leggi, che si chiamarono Ordini della Giustizia, contro a' potenti che facessero oltraggio a' popolani: e che l'uno consorto fusse tenuto per l'altro; e che i malifici si potessono provare per due testimoni di pubblica voce e fama: e diliberarono che qualunque famiglia avesse avuti cavalieri tra loro, tutti s'intendessono esser Grandi, e che non potessono esser de' Signori, né Gonfaloniere di Giustizia, né de' loro collegi; e furono, in tutto, le dette famiglie [...]: e ordinarono che i Signori vecchi, con certi arroti, avessono a eleggere i nuovi. E a queste cose legarono le XXIII Arti, dando a' loro consoli alcuna balìa.

I, 12 - I maladetti giudici cominciarono a interpretare quelle leggi: le quali aveano dette messer Donato di messer Alberto Ristori, messer Ubertino dello Stroza e messer Baldo Agugliani. E diceano che, dove il maleficio si dovea punire con effetto, lo distendevano in danno dello adversario; e impaurivano i rettori: e se l'offeso era ghibellino, e il giudice era ghibellino; e per lo simile faceano i Guelfi: gli uomini delle famiglie non accusavano i loro consorti per non cadere nelle pene. Pochi malifici si nascondevano, che dagli adversari non fussono ritrovati; molti ne furono puniti secondo la legge. E i primi che vi caddono furono i Galligai; che alcuno di loro fe' uno malificio in Francia in due figliuoli d'uno nominato mercatante, che avea nome Ugolino Benivieni, ché vveneno a parole insieme, per le quali

l'uno de' detti fratelli fu fedito da quello de' Galligai, che ne morì. E io Dino Compagni, ritrovandomi Gonfaloniere di Giustizia nel 1293, andai alle loro case e de' loro consorti, e quelle feci disfare secondo le leggi. Questo principio seguitò agli altri gonfalonieri uno male uso; perché, se disfaceano secondo le leggi, il popolo dicea che erano vili se non disfaceano bene affatto. E molti sformavano la giustizia per tema del popolo. E intervenne che uno figliuolo di messer Bondalmonte, avea commesso uno malificio di morte, gli furono disfatte le case; per modo che dipoi ne fu ristorato. Molto montò il rigoglio de' rei uomini, però che i grandi, cadendo nelle pene, erano puniti; però che i rettori temeano le leggi, le quali voleano che con effetto punissono. Questo effetto si distendea tanto, che dubitavano se l'uomo accusato non fusse punito, che il rettore non avesse difensione né scusa: il perché niuno accusato rimanea impunito. Onde i grandi fortemente si doleano delle leggi, e alli essecutori d'esse diceano: «Uno caval corre, e dà della coda nel viso a uno popolano; o in una calca uno darà di petto senza malizia a uno altro; o più fanciulli di piccola età verranno a quistione; gli uomini gli accuseranno: debbano però costoro per sì piccola cosa esser disfatti?» [...].»